



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 04/06/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 673

Cont. 3503/00/GA - Consiglio di Stato - Appello ord. n. 1225/00 TAR Bari proposto da Città di Bari Hospital s.p.a. e Casa di Cura Riunite srl c/ Di Terlizzi Giuseppe e R.P. - Ratifica incarico, in sanatoria - Riconoscimento del debito fuori bilancio per competenze professionali Avv. Michele Mascolo, difensore Regione. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

il sig. Giuseppe Di Terlizzi, in proprio e quale amministratore unico, legale rappresentante della Sanitas Poliattività medico-ginnico-sportive del dott. Giuseppe Di Terlizzi s.a.s, proponeva ricorso al TAR Bari (RG. 2266/2000) per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 216/2000 del Responsabile del Settore Sanità recante "proposta di autorizzazione alla s.p.a. CBH Città di Bari Hospital - di Bari per l'esercizio delle case di cura private gestite dalla CCR srl. in A.S. - Conferma dell'accreditamento provvisorio".

Il TAR di Bari, con ordinanza n. 1225/2000, accoglieva la domanda cautelare avanzata dalla società ricorrente, limitatamente alle parti dei provvedimenti relativi alla Casa di Cura Villa S. Caterina.

Avverso detta ordinanza proponevano distinti appelli, dinanzi al Consiglio di Stato, le società CBH e CCR.

Il Settore Sanità, con nota prot. 24/25402/116/18 del 6/12/2000, rappresentava l'opportunità che la Regione si costituisse anche nel giudizio di appello. Pertanto, con lettera dell'11/12/2000 si trasmetteva all'avv. Michele Mascolo (difensore in I° grado) apposito mandato urgente, a firma del Presidente p.t., salvo ratifica successiva da parte della G.R.

(Valore della controversia: Indeterminabile rilevante (scaglione da € 51.645,70 ad € 103.291,38) come indicato dal legale interno intestatario del fascicolo; Settore di spesa: Sanità)

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. IV, con ordinanza n. 6641/2000, visti gli appelli proposti dalle due società, previa riunione degli stessi, li dichiarava improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

L'avv. Michele Mascolo, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. del 7/5/2009 ed ulteriori solleciti, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota spese, quantificata in complessivi € 3.896,96 (calcolata con CAP al 2% ed IVA al 20%).

A seguito di istruttoria della parcella, le competenze dovute sono state rideterminate ex officio in € 2.999,62 (comprensivi di spese ed adeguamento delle percentuali relative al CAP (4%) ed IVA (21%).

Considerato che, per mero disguido, il suddetto mandato non risulta essere stato mai ratificato

dall'Organo competente, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare in sanatoria, ora per allora, la suddetta decisione già assunta da parte del Presidente pro-tempore, con contestuale riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato, determinato in complessivi € 2.999,62 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2013 -, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.999,62 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Michele Mascolo, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.999,62 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di ratificare in sanatoria, ora per allora, l'operato del Presidente della G.R. pro-tempore, in ordine alla costituzione nel giudizio in epigrafe precisato, a mezzo dell'avv. Michele Mascolo;
3. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 2.999,62, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Michele Mascolo;
4. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.999,62 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura

Regionale;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;

7. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

8.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---